



## Rechtsbelehrung für beschuldigte Personen

**ITALIENISCH**

### Estratto del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP)

#### Art. 104 Parti

<sup>1</sup> Sono parti:

- a. l'imputato;
- b. l'accusatore privato;
- c. il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.

#### Art. 107 Diritto di essere sentiti

<sup>1</sup> Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo a un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.

<sup>2</sup> Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

#### Art. 101 cpv. 1 Esame degli atti di un procedimento pendente

Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108.

#### Art. 109 Memorie e istanze

<sup>1</sup> Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.

<sup>2</sup> Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l'opportunità di pronunciarsi.

#### Art. 110 Forma

<sup>1</sup> Le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale. Le memorie e istanze scritte vanno datate e firmate.

<sup>2</sup> Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale determina in quale formato avviene la trasmissione per via elettronica. L'autorità penale può esigere che le memorie e istanze siano poi fornite anche su supporto cartaceo.

<sup>3</sup> Per altro, gli atti procedurali non sottostanno ad alcun requisito formale, sempre che il presente Codice non preveda altrimenti.

<sup>4</sup> Chi dirige il procedimento può respingere memorie e istanze illeggibili, incomprensibili, sconvenienti o eccessivamente prolisse; impartisce un termine per rielaborarle, avvertendo che altrimenti non saranno prese in considerazione.

#### Art. 111 Definizione

<sup>1</sup> È considerato imputato chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia, in una querela o, da parte di un'autorità penale, in un atto procedurale.

<sup>2</sup> I diritti e gli obblighi dell'imputato spettano anche alle persone il cui procedimento è riaperto dopo abbandono o dopo una sentenza ai sensi dell'articolo 323 o degli articoli 410–415.

#### Art. 113 Posizione giuridica

<sup>1</sup> L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico. Ha segnatamente facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento. Deve tuttavia sottoporsi ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge.

<sup>2</sup> Se l'imputato rifiuta di collaborare, il procedimento prosegue comunque.

### **Art. 127 Patrocinio. Principi**

<sup>1</sup> A tutela dei loro interessi, l'imputato, l'accusatore privato e gli altri partecipanti al procedimento possono avvalersi del patrocinio.

<sup>2</sup> Per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato, le parti possono far capo a due o più patrocinatori. In tal caso ne designano uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni.

<sup>3</sup> Entro i limiti di quanto disposto dalla legge e dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può curare gli interessi di più partecipanti.

<sup>4</sup> Le parti possono designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l'esercizio dei diritti civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le restrizioni stabilite dal diritto sull'avvocatura.

<sup>5</sup> La difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati; sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.

### **Art. 129 Difensore di fiducia**

<sup>1</sup> In ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l'imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell'articolo 127 capoverso 5 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l'articolo 130, di difendersi da sé.

<sup>2</sup> L'esercizio della difesa di fiducia presuppone una procura scritta o una dichiarazione a verbale dell'imputato.

### **Art. 147 Diritto di partecipare all'assunzione delle prove. In generale**

<sup>1</sup> Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.

<sup>2</sup> Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.

<sup>3</sup> La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.

<sup>4</sup> Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.

### **Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio**

<sup>1</sup> All'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che:

- a. è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
- b. ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
- c. ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d'ufficio;
- d. può esigere la presenza di un traduttore o interprete.

<sup>2</sup> Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l'interrogatorio non può essere utilizzato.

### **Art. 159 Interrogatori di polizia nella procedura investigativa**

<sup>1</sup> In caso di interrogatori da parte della polizia l'imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.

<sup>2</sup> Se è in stato di arresto provvisorio, l'interrogato ha inoltre diritto di conferire liberamente con il suo difensore.

<sup>3</sup> Il fatto di far valere questo diritto non conferisce alcun diritto al differimento dell'interrogatorio.

## **Estratto del Codice penale svizzero (CP)**

### **Art. 303 Denuncia mendace**

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mende subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

**Art. 304 Sviamento della giustizia**

1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

**Art. 305 Favoreggiamento**

<sup>1</sup> Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>1bis</sup> È punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.

<sup>2</sup> Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.